COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE		
N. 41	**Data emissione**	**02-05-2024**

Oggetto: **PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI STAGIONE 2024Legge Regionale 16 gennaio 2024 n.1 Legge di stabilità regionale 2024-2026, art. 15 Rafforzamento delle misure antincendio**

IL SINDACO

Quale autorità comunale di proiezione civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225 e s.m.i:

Premesso che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro abitato;

Premesso che tale ordinanza avrà valore, oltre al periodo menzionato per la prevenzione degli incendi di interfaccia e fondi incolti, anche negli altri periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

Ritenuta, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto l'art.15 della legge regionale 16/01/2024 n. 1 – legge di stabilità regionale 2024-2026, in materia di rafforzamento delle misure antincendio;

Visto il D.A. 15/03/2024, n. 114, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, che in ossequio a quanto disposto dal predetto art. 15, comma 1, della L.R. 16/01/2024 n.1, indica le date di apertura e chiusura della **campagna antincendio boschivo con inizio 15 maggio e termine il 31 ottobre;**

Visto l'art. 2 del D.A. 02/04/2024, n. 26, dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha disciplinato le modalità di attuazione delle previsioni di cui al citato art. 15 della L.R. 16/01/2024, n. 1;

Vista la circolare attuativa n. 34283del 10/04/2024, emanata dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, riguardante le disposizioni di cui all'art. 2 del D.A. del 02/04/2024, n. 26, che stabilisce i contenuti delle ordinanze sindacali nonché il procedimento amministrativo da dottare al fine di consentire una relazione ed efficacia attuazione di quanto previsto dal legislatore;

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

Viste le Leggi Regionali n. 16 del 06.04.1996 e n. 14 del 31.08.1998 ed eventuali e s.m.i;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per laprevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.L.vo n. 139 dell' 08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Dato atto che l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha rivisitato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riordino ambientale con il primario compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Dato atto altresì che il sopra richiamato D.Lgs. n. 205/2010, in particolare con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo al comma 1 lettera f) che: "(...)*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericolosi (...)*", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o melodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, **devono essere considerati rifiuti e come tali devono** essere **trattati,** pertanto la combustione sul campo dei rifiuti vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art.256 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che l'art. 14, comma 8/b del D.Lgs 24/06/2014, n. 91, così come convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 116, in materia di disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00105), disciplina e consente, al di fuori dei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione;

Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n.10 del 29/02/2008 "*Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 -Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale*";

Visto l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152;

Visto gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

Richiamato il *Regolamento di Polizia Rurale* approvato con Delibera del C.C. n. 14 del 04.04.2008;

ORDINA

Art.1

Di consentire la bruciatura, al di fuori del periodo di massimo rischio, come nella premessa individuato, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri. **Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad**

esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 maggio 2024 e dal 01 novembre 2024usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi.

Art. 2

Di istituire **il divieto assoluto di accensione dei fuochi, dal 15/06/2023 al 15/10/2023,**su tutto il territorio comunale, compresi quelli finalizzati alla bruciatura di scarti e stoppie derivanti dalla pulitura dei terreni, di vegetazione secca, nonché l'accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni.

Art. 3

Di vietare, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, le azioni di:

- l'uso di apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

Art. 4

L'obbligo per i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione,** mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi, di vegetazione e rami che siprotendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato.**
L'obbligo è altresì esteso ad aree insistenti o in prossimità impianti e linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica, strade pubbliche, impianti esterni di gas.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 14Maggio 2024 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti,provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con addebito delle spese ed applicazioni delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 5

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricali e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00. Tale distanza dovrà essere ragionevolmente aumentata in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione - alberi di alto fusto - presenza di materiale infiammabile) in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni in caso di incendio;
I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti.

Art. 6

I concessionari di impianti esterni di gas, di pretorio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al

serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00;

***Art.* 7**

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 8

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 9

I soggetti di cui agli articoli precedenti, obbligati agli adempimenti di cui alla presente Ordinanza Sindacale e che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato **(ovvero entro il 14 maggio)**, sono tenuti a dare comunicazione alla Polizia Locale del Comune, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso tale termine il Comune, per il tramite della Polizia Locale, potrà procedere all'accertamento sui luoghi delle eventuali mancate attuazioni degli obblighi sanciti nelle Ordinanze. Tale formale accertamento costituirà titolo per l'avvio del procedimento da parte del Comune nei confronti dei soggetti inadempienti (proprietario dell'area o titolare di diritti reali o personali di godimento), con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine e con l'obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena le sanzioni previste dalle vigenti norme in materia. L'assenza di comunicazione di cui sopra, in quanto mancato riscontro a diffida selettiva e mirata, costituirà formale titolo per la contestazione d'ufficio dell'inottemperanza, con l'applicazione delle relative sanzioni, oltre che comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'intervento sostituivo da parte dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti.

S A N Z I O N I

1) Nel caso di accertata inosservanza degli obblighi di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà applicata una sanzione da **€ 125,00 ad € 500,00**, determinata ai sensi del comma 3, art. 29 del D.Lgs 30/04/1992, n° 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

2) In ogni caso la mancata osservanza di quanto disposto nelle Ordinanze, che determini procurato incendio o solamente potenziale innesco con rilevanza ai fini della pubblica incolumità e/o danneggiamento di beni ed aree boschive comporterà:

a) L'applicazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", di una sanzione amministrativa non inferiore ad **€ 1.032,00** e non superiore ad **€ 10.329,00**, per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 (**procurato incendio**);
b) L'applicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 06/04/1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e tutela della vegetazione", di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 51,00** ad **€ 258,00**. In caso di incendio la stessa sanzione sarà applicata ad ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato e sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento dei danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale. L'inosservanza

comporterà inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

RICORDA

- che in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche, è di primaria importanza la collaborazione di ogni cittadino;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

• **Comando Prov.le Vigili del Fuoco**	**tel. 115**
• **Corpo Forestale**	**tel. 1515**
• **Questura**	**tel. 113**
• **Arma Carabinieri**	**tel. 112**
• **Distaccamento Forestale di Ragusa - Centro operativo**	**tel. 0932/255325 cell. 337 102 3471**
• **Comando Polizia Municipale di Monterosso A.**	**tel. 0932/979405**
• **OdV di P.C. Rangers Europa (cod.604)**	**cell. 388 355 4429**

DISPONE

- Il recepimento integrale di quanto previsto nella Circolare attuativa n. 34283 del 10/04/2024, emanata dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, riguardante le disposizioni di cui all'art. 2 del D.A. del 02/04/2024, n. 26;

- La presente Ordinanza ha decorrenza immediata;

- La presente Ordinanza, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nel sito ufficiale del Comune.

- Le Forze dell'ordine e la polizia Municipale sono incaricate della esecuzione della presenteOrdinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

- Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

 -Responsabile dell'Area Tecnica sede;

 - Comando di Polizia Municipale;

 - Alla Stazione dei CC. di Monterosso Almo;

- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa;
- Azienda Foreste Demaniali di Ragusa;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Ragusa;
- ANAS S.p.A.;
- ai volontari del Gruppo Rangers Europa di Monterosso A.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, 02.05.2024

IL SINDACO
F.to Salvatore Pagano

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 17-05-2024.

Lì 02-05-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE